

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1481-A)

Relazione e testo degli articoli approvati, in sede redigente,  
dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AGRICOLTURA)

(RELATORI COLLESELLI e ZANON)

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDICI, ZANON, SCARDACCIONE, BENAGLIA, ROSSI DORIA,  
SPADOLINI, VALITUTTI e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1974

Ordinamento della professione di dottore agronomo  
e di dottore forestale

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concernente la nuova regolamentazione e l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale è stato approvato dalla Commissione agricoltura, in sede redigente, il 15 maggio scorso, dopo un esame approfondito che si è svolto nelle sedute del 19 febbraio, del 23 aprile, del 7 e del 15 maggio; esame che peraltro era stato preparato da un altrettanto intenso lavoro della Sottocommissione, nominata nella seduta del 23 aprile, e composta dal vostro relatore e dai senatori Cacchioli, Mari, Mazzoli, Rossi Doria, Pistolese e Zavattini.

La meditata verifica di un notevole complesso di norme, che già costituivano il risultato di una elaborazione non improvvisata nè affrettata, ha dato luogo a numerose modificazioni al testo originariamente proposto. Su 63 articoli, ventisei sono stati rielaborati, con una serie di emendamenti che peraltro si ricollegano alla soluzione di poche questioni sostanziali, su una delle quali — quella concernente l'attività professionale dei dottori agronomi dipendenti dallo Stato o da enti pubblici — la Commissione ha ritenuto di dover sentire il parere, oltre che della Commissione giustizia, anche della 1<sup>a</sup> Commissione, competente in materia di rapporto di pubblico impiego.

Tale premessa appariva doverosa, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'articolato allegato alla presente relazione è il risultato di un lavoro coscienzioso e approfondito, nel quale sono stati tenuti presenti vari punti di vista e sono state ricercate soluzioni tali da determinare ampia convergenza delle varie parti politiche; nè è da trascurare il fatto che, sul testo approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione, vi è sostanziale consenso da parte della categoria di professionisti direttamente interessata, la quale, con la riforma del proprio ordinamento professionale, vede realizzata una sentita e importante aspirazione.

Nelle notazioni che seguono saranno espresse alcune considerazioni di carattere generale sull'impostazione del provvedimento nelle sue linee essenziali; seguiranno quindi poche notazioni sui singoli articoli, con par-

ticolare attenzione per quelli che hanno formato oggetto di modifiche o di più ampio dibattito da parte della Commissione agricoltura in sede redigente.

Fino ad oggi, la professione del dottore agronomo è stata regolata dalle norme del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, integrate dalle disposizioni della legge 25 aprile 1938, n. 897, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali. Altre disposizioni successive, applicabili alla categoria, sono quelle del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e del decreto ministeriale 16 maggio 1949, che però concerne soltanto aspetti procedurali in materia di ricorsi.

Nel complesso, la normativa vigente deve considerarsi antiquata e lacunosa. Infatti la disciplina della professione si ispira a criteri di carattere corporativo, secondo gli orientamenti politici dell'epoca, e a un tipo di formazione universitaria e di attività professionale ampiamente superati dai tempi. I piani di studio per il conseguimento della laurea in agraria sono oggi molto diversi, così come molto più ampie sono le attività professionali che i dottori agronomi sono chiamati ad esercitare in base alla loro preparazione e in base alle esigenze della vita moderna. Basti ricordare il peso che hanno assunto la meccanica agraria, i problemi dell'irrigazione; le implicazioni relative alla programmazione economica, alla tutela dell'ambiente, alla difesa del suolo, eccetera. Si tratta di una serie di materie che fanno parte del piano di studi, e che nel 1929 erano o ignorate o marginali.

Per l'intera categoria dei dottori forestali, la normativa è del tutto lacunosa, perchè per tali professionisti, che assommano a più di 1.500 in tutta Italia, non è prevista alcuna regolamentazione dell'attività professionale. È stato osservato che ciò deriva dal fatto che solo in tempi recenti tale tipo di laurea — in precedenza utilizzato da persone che venivano prevalentemente assorbite dal Ministero dell'agricoltura — ha dato luogo anche ad attività di professione libera, e che il numero delle facoltà universitarie che rilasciano la laurea in scienze forestali è passato da uno a tre.

Con il disegno di legge n. 1481 si è quindi ritenuto sia di unificare in un unico contesto tutte le norme precedentemente disperse in varie fonti, sia di aggiornare l'intera disciplina dell'attività professionale con il recepimento dei nuovi criteri generali, soprattutto in materia di ricorsi e di ordinamento democratico interno; si è estesa la nuova disciplina ai dottori forestali, e inoltre — per prevenire la possibilità di lacune nel quadro normativo simili a quella che ha appunto interessato i dottori forestali — si è prevista, con un emendamento introdotto dalla Commissione agricoltura, l'estensione della disciplina professionale anche alle lauree equipollenti, che potranno essere individuate nei vari piani di studio delle facoltà di agraria anche in un secondo tempo.

Sia nell'elaborazione del testo originario, sia nel corso del suo esame avanti alla Commissione agricoltura, si è fatto riferimento alle indicazioni del Ministero di grazia e giustizia, e precisamente dell'Ufficio VII di tale Ministero, specificamente competente in materia di Ordini e di Albi professionali. In tal modo, si è tenuto conto non solo dei criteri generali seguiti negli ordinamenti professionali vigenti per altre categorie, ma anche della specifica competenza, attribuita a tale Ministero, per la vigilanza e la tutela su tali Ordini professionali.

Sulla base delle esperienze e delle indicazioni acquisite in tale sede, ed anche attraverso la consultazione del Comitato dei presidenti degli ordini professionali italiani, è stato possibile pervenire ad una soddisfacente soluzione del più delicato problema posto dalla normativa oggi in discussione, e cioè quello dell'attività professionale da parte dei laureati in agraria o in scienze forestali dipendenti dallo Stato o da enti pubblici. Mentre nel testo originariamente proposto era previsto un elenco speciale per tali laureati, annesso all'albo vero e proprio, il testo approvato dalla Commissione agricoltura prevede (si veda l'articolo 3) la possibilità di una loro iscrizione all'Albo professionale, però con una annotazione a margine che precisa il loro stato giuridico-professionale e consente l'attività professionale solo entro certi limiti precisi.

La soluzione prescelta corrisponde anche all'attuale orientamento del Ministero di grazia e giustizia. La precisa distinzione fra i liberi professionisti e i dipendenti pubblici, mentre consente a questi ultimi l'esplorazione di una serie di attività già previste (per esempio, gli incarichi giudiziari e i collaudi), li assoggetta alla stessa vigilanza che è prevista per tutti gli altri professionisti, e, in definitiva, li assoggetta allo stesso sistema di norme. Giova ricordare che tale problema dei dipendenti pubblici ha sempre costituito oggetto di preoccupazioni e di incertezze di interpretazione.

Le norme del disegno di legge sono divise in otto titoli. Alle disposizioni di carattere generale (Titolo I) seguono quelle sulla costituzione e il funzionamento degli Ordini provinciali (Titolo II) e dell'Ordine nazionale (Titolo III). Nel IV titolo sono elencate le disposizioni riguardanti l'iscrizione nell'Albo, i trasferimenti e la cancellazione; nel titolo V successivo sono riunite le norme relative alle sanzioni disciplinari ed ai relativi procedimenti, e nel titolo VI quelle relative alle impugnazioni. Seguono quindi le disposizioni relative alla determinazione degli onorari, delle indennità e delle spese (Titolo VII), e infine le norme transitorie e finali (Titolo VIII).

Per l'illustrazione dei singoli articoli, può farsi riferimento a quanto detto nella relazione all'originario testo del disegno di legge, salvo alcune notazioni che hanno riferimento specifico alle più importanti innovazioni introdotte, dopo approfondito esame, dalla Commissione agricoltura.

Nell'articolo 1, oltre alla eliminazione del riferimento all'elenco speciale originariamente previsto (eliminazione che ricorre in numerosi articoli successivi, e che quindi non verrà più ricordata), va sottolineato il riferimento ai titoli di studio equipollenti alla laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, in modo da evitare — come già precisato — che determinate specializzazioni che derivassero da particolari piani di studio (ad esempio, per un particolare approfondimento dei temi della alimentazione o delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli) non fossero adeguatamente previste ai

fini dello svolgimento della attività professionale.

Nell'articolo 2, che individua le competenze professionali, innovando ampiamente agli articoli 16 e 17 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, vengono soddisfatte nella misura più ampia possibile le rivendicazioni della categoria, tenendosi conto della specifica, e a volte esclusiva, preparazione dei dottori agronomi e forestali nelle materie indicate, della recente evoluzione tecnica e legislativa in materia di costruzioni rurali e nelle industrie agrarie, nonché in tema di assetto territoriale e di tutela ambientale.

Una significativa innovazione è stata introdotta prevedendosi esplicitamente la possibilità di « lavoro di gruppo », per quelle attività che richiedano competenze interdisciplinari, e altresì la possibilità di una firma congiunta per i relativi documenti.

Nell'articolo 3, le modifiche principali, già illustrate, riguardano la soppressione del previsto « elenco speciale » e la iscrizione all'Albo, con annotazione a margine, per i dipendenti statali e di altre pubbliche amministrazioni.

Nell'articolo 6, importante è la innovazione, rispetto alla normativa vigente, che impone adeguata motivazione nel caso di incarichi affidati, dalla pubblica amministrazione o dall'Autorità giudiziaria, a persone non iscritte negli albi; si richiama l'analogia con l'articolo 22, comma secondo, delle norme di attuazione del codice di procedura civile, a proposito degli albi dei consulenti tecnici.

La disposizione dell'articolo 7 tende ad eliminare difficoltà di ordine pratico per il versamento dei contributi associativi da parte degli iscritti negli Ordini provinciali, mentre l'articolo 8 regola lo stato giuridico ed economico del personale eventualmente occorrente per il funzionamento degli Ordini.

Gli articoli 9-21 (Titolo II) regolano la costituzione, il funzionamento ed i compiti degli Ordini provinciali. Appaiono specificamente rilevanti gli emendamenti in base ai quali (art. 9) non viene prevista la personalità giuridica di diritto pubblico per gli Ordini provinciali, come per l'Ordine nazionale (art. 22). Si è ritenuto non necessario,

ed anzi possibile fonte di complicazioni anche sul piano istituzionale e funzionale, tale riconoscimento di personalità giuridica di diritto pubblico, ed unanimemente la disposizione, originariamente prevista, è stata soppressa.

Nell'articolo 10 è stato previsto che, in ciascun Consiglio dell'ordine provinciale, la maggioranza dei seggi è riservata agli iscritti liberi professionisti (cioè non dipendenti pubblici), e corrispondentemente è stato modificato anche l'articolo 19, nella parte relativa alle elezioni. All'articolo 16 è stato meglio precisato il *quorum* per la validità delle assemblee degli iscritti nell'Albo, ed analoga precisazione è stata introdotta nell'articolo 19: si prevede infatti la maggioranza, cioè la metà più uno, e non più « almeno la metà » come era originariamente disposto.

Il Titolo III (articoli 22-29) è dedicato al funzionamento del Consiglio nazionale. Oltre alla già citata esclusione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, non sono stati introdotti emendamenti sostanziali; è stato solo precisato, all'articolo 27, che i candidati per il Consiglio dell'ordine nazionale possono essere anche scelti al di fuori dell'Ordine provinciale di appartenenza degli iscritti chiamati a votare, con una precisazione che si richiama ad una prassi costante.

Nei Titoli V e VI, le modificazioni introdotte dalla Commissione al testo originario agli articoli 37, 39, 41, 43, 52, 53, 54, hanno carattere formale o di coordinamento con emendamenti ai precedenti articoli, oppure risultano da perfezionamenti al testo originario la cui portata apparirà evidente dal riscontro con il testo originario.

Nel Titolo VII, va sottolineata la innovazione all'articolo 59, su cui si sono soffermati i componenti della Commissione agricoltura, per introdurre sia un limite minimo, sia un limite massimo per le tariffe professionali dei dottori agronomi e forestali, a maggiore garanzia dei cittadini e degli enti che devono utilizzare tali prestazioni professionali.

Nessuna innovazione infine risulta in relazione agli articoli 61-63, che costituiscono

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Titolo VIII, concernente le norme transitorie e finali.

Onorevoli senatori, il complesso di norme rimesso alla vostra approvazione è stato analizzato ed affinato con la massima attenzione da parte della Commissione agricoltura, anche con il contributo di alcuni dei suoi componenti che, dei problemi in discussione, sono in grado di occuparsi anche sulla base di competenze ed esperienze dirette. Nè è superfluo ricordare che, su tali norme che in alcuni aspetti comportavano problemi delicati di carattere giuridico, istituzionale e amministrativo, si è ottenuto il parere favore-

vole sia della Commissione giustizia, sia della 1ª Commissione, su richiesta o sollecitazione della stessa Commissione agricoltura.

Con tali premesse, e con la riserva di illustrare eventualmente nel dettaglio alcuni articoli o singole norme su cui fosse opportuno fornire altre delucidazioni, intervenendo in Assemblea, rivolgiamo invito, a nome della 9ª Commissione che unanimemente si è pronunciata in tal senso, ad approvare il disegno di legge concernente « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale ».

COLLESELLI e ZANON, relatori

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI PROPONENTI

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Titolo di dottore agronomo  
e di dottore forestale)*

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo od elenco speciale a norma del successivo articolo 3.

## Art. 2.

*(Attività professionale)*

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singole o di gruppi, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere di bonifica, di sistemazione, di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché di utilizzazione e regimazione delle acque, di difesa e conservazione del suolo;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni fo-

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI DALLA  
COMMISSIONE

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Titolo di dottore agronomo  
e di dottore forestale)*

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale o altro equipollente, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

## Art. 2.

*(Attività professionale)*

*Identico:*

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessità, non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utiliz-

(Segue: Testo dei proponenti)

restali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alle restaurazioni ed ai ripristini ambientali, alle opere di raccolta, deposito, trasporto, smaltimento e depurazione dei rifiuti solidi, semisolidi e liquidi, alla utilizzazione lapidea per estrazione in alveo o in cave di monte, alle opere di conservazione della natura e di tutela del paesaggio ed a quelle di assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, industriali, agrarie e forestali nonchè ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonchè tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonchè la scelta delle misure occorrenti;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

zazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonchè ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza col settore rustico, coll'ambiente rurale e, limitatamente allo svolgimento delle funzioni proprie del dottore agronomo e del dottore forestale, anche con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonché le analisi delle relative produzioni dirette e derivate;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, per quanto attiene alle attività agricolo-forestali, ai rapporti città-campagna ed alle indagini svolte nel quadro della pubblica programmazione in genere;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla composizione urbanistica, alla pianificazione territoriale, alla tutela dell'ambiente, ai ripristini paesaggistici ed alle restaurazioni naturali ed ecologiche;

u) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

v) gli studi, i progetti ed i piani ecologici ed idrologici, la valutazione delle risorse idriche e gli studi, i progetti ed i piani per la loro utilizzazione.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rustico che con quello urbano;

n) *identica*;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonché le analisi delle relative produzioni;

p) *identica*;

q) *identica*;

r) *identica*;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;

u) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

v) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Il dottore agronomo ed il dottore forestale hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

### Art. 3.

*(Esercizio della libera professione)*

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo: questo comprende una sezione per i dottori agronomi ed una per i dottori forestali. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai dottori agronomi ed ai dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a richiesta, iscritti in un elenco speciale annesso all'albo, egualmente comprendente due sezioni.

I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Il dottore agronomo e il dottore forestale iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.

*Identico.*

### Art. 3.

*(Esercizio della libera professione)*

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale e delle professioni equipollenti è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I dottori agronomi e i dottori forestali o i possessori di titoli equipollenti, impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi ordini sarà conservato il timbro professionale che verrà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'ordine.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 4.

*(Obbligo del segreto professionale)*

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione della propria attività.

Art. 5.

*(Vigilanza sull'esercizio della professione)*

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6.

*(Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche)*

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Obbligo del segreto professionale)*

*Identico.*

Art. 5.

*(Vigilanza sull'esercizio della professione)*

*Identico.*

Art. 6.

*(Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche)*

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

## Art. 7.

*(Riscossione dei contributi)*

Ogni Ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'Ordine locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

## Art. 8.

*(Personale del Consiglio nazionale e degli Ordini)*

Il Consiglio nazionale ed i Consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

## TITOLO II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI

## Art. 9.

*(Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica)*

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel co-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

## Art. 7.

*(Riscossione dei contributi)**Identico.*

## Art. 8.

*(Personale del Consiglio nazionale e degli Ordini)**Identico.*

## TITOLO II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI

## Art. 9.

*(Circoscrizioni territoriali)**Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

mune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro Ordine viciniore fissato dal Consiglio nazionale.

L'Ordine ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 10.

*(Composizione del Consiglio dell'ordine)*

Il Consiglio dell'ordine è composto di dottori agronomi e di dottori forestali iscritti nell'albo nel numero complessivo di cinque se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 11.

*(Cariche del Consiglio - Validità delle sedute)*

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

*Identico.*

**Soppresso.**

Art. 10.

*(Composizione del Consiglio dell'ordine)*

Il Consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine.

*Identico.*

Art. 11.

*(Cariche del Consiglio - Validità delle sedute)*

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 12.

*(Attribuzioni del presidente)*

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13.

*(Attribuzioni del Consiglio)*

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la Commissione

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 12.

*(Attribuzioni del presidente)*

*Identico.*

Art. 13.

*(Attribuzioni del Consiglio)*

*Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

#### Art. 14.

*(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio - Sostituzione)*

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del Consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni la assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale;

n) *identica*;

*Identico.*

#### Art. 14.

*(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio - Sostituzione)*

*Identico.*

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 15.

(Scioglimento del Consiglio)

Il Consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e — se del caso — un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16.

(Assemblea ordinaria degli iscritti)

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 15.

(Scioglimento del Consiglio)

*Identico.*

Art. 16.

(Assemblea ordinaria degli iscritti)

*Identico.*

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

*Identico.*

Art. 17.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

## Art. 18.

*(Assemblea straordinaria)*

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il Consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca la assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

## Art. 19.

*(Assemblea per l'elezione del Consiglio)*

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

## Art. 18.

*(Assemblea straordinaria)**Identico.*

## Art. 19.

*(Assemblea per l'elezione del Consiglio)**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 20.

(*Costituzione di nuovi Ordini*)

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo Ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Art. 21.

(*Fusione di Ordini*)

Quando in un Ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro Ordine, sentito il parere del Consiglio nazionale.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

*Identico.*

Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 20.

(*Costituzione di nuovi Ordini*)

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo Ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Art. 21.

(*Fusioni di Ordini*)

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

TITOLO III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22.  
(*Ordine nazionale*)

Gli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico Ordine nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 23.  
(*Consiglio dell'ordine nazionale*)

Il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti dai Consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 24.  
(*Cariche del Consiglio dell'ordine nazionale*)

Il Consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25.  
(*Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine nazionale*)

Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del Consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

TITOLO III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22.  
(*Ordine nazionale*)

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico Ordine nazionale.

Art. 23.  
(*Consiglio dell'ordine nazionale*)

*Identico.*

Art. 24.  
(*Cariche del Consiglio dell'ordine nazionale*)

*Identico.*

Art. 25.  
(*Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine nazionale*)

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Il presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

## Art. 26.

*(Attribuzioni  
del Consiglio dell'ordine nazionale)*

Il Consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi Ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli Ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei Consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi od agli elenchi speciali;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi.

## Art. 27.

*(Elezione del Consiglio dell'ordine nazionale)*

Per la designazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale, il Consiglio di ogni ordine elegge un candidato iscritto nell'al-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

## Art. 26.

*(Attribuzioni  
del Consiglio dell'ordine nazionale)*

Identico:

a) *identica;*b) *identica;*c) *identica;*d) *identica;*e) *identica;*f) *identica;*

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi.

## Art. 27.

*(Elezione del Consiglio dell'ordine nazionale)*

Per la designazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale, il Consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

bo. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio in carica.

Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

Ogni Ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

Art. 28.

*(Incompatibilità)*

La carica di membro del Consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un ordine.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i Consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 28.

*(Incompatibilità)**Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

## Art. 29.

*(Comunicazione delle decisioni)*

Le decisioni del Consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

## TITOLO IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO,  
TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

## Art. 30.

*(Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale e suoi effetti)*

L'albo e l'elenco speciale, distinti in due sezioni, riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi ed i dottori forestali, contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

L'esercizio delle attività previste dall'articolo 2 è riservato esclusivamente agli iscritti nell'albo.

## Art. 31.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)*

Per essere iscritti nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità, ovvero di uno Stato membro delle Comunità europee;

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

## Art. 29.

*(Comunicazione delle decisioni)**Identico.*

## TITOLO IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO,  
TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

## Art. 30.

*(Contenuto dell'albo e suoi effetti)*

L'albo, distinto in più sezioni, riguardanti, rispettivamente i dottori agronomi, i dottori forestali e i possessori di titoli equipollenti, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

**Soppresso.**

## Art. 31.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'albo)*

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

b) godere dei diritti civili;  
 c) essere di specchiata condotta morale;  
 d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 32.

*(Iscrizione - Rigetto della domanda)*

Il Consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Art. 33.

*(Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali - Trasferimenti)*

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) *identica*;  
 c) *identica*;  
 d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o di titolo equipollente;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 32.

*(Iscrizione - Rigetto della domanda)**Identico.*

Art. 33.

*(Divieto di iscrizione in più albi  
Variazioni dello stato giuridico-professionale  
Trasferimenti)*

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera rac-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 34.

(*Cancellazione - Sospensione per morosità*)

Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 31;

b) quando ricorra una causa di incompatibilità a norma dell'articolo 3, primo comma.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35.

(*Reiscrizione*)

Il dottore agronomo e il dottore forestale cancellati dall'albo o dall'elenco speciale possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

comandata al Consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

Gi iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 34.

(*Cancellazione - Sospensione per morosità*)

Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.

a) **soppressa;**

b) **soppressa.**

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 35.

(*Reiscrizione*)

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36.

(*Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio*)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ordine, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI.  
PROCEDIMENTO

Art. 37.

(*Responsabilità disciplinare*)

Al dottore agronomo e al dottore forestale che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38.

(*Sanzioni disciplinari*)

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 36.

(*Comunicazioni delle deliberazioni del Consiglio*)

*Identico.*

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI.  
PROCEDIMENTO

Art. 37.

(*Responsabilità disciplinare*)

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38.

(*Sanzioni disciplinari*)

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

## Art. 39.

*(Avvertimento)*

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare, l'avvertimento è disposto dal presidente del Consiglio dell'ordine, sentito il Consiglio stesso.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

## Art. 40.

*(Censura)*

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio dell'ordine.

## Art. 41.

*(Sospensione dall'albo e dall'elenco speciale - Sospensione cautelare)*

La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del Consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

## Art. 39.

*(Avvertimento)**Identico.***Soppresso.***Identico.*

## Art. 40.

*(Censura)**Identico.*

## Art. 41.

*(Sospensione dall'esercizio professionale)*

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del Consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) *identica;*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3, del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Nel caso di emissione di mandato od ordine di cattura è in facoltà del Consiglio dell'ordine di disporre con sua delibera la sospensione dall'albo, tenuta presente la gravità del reato contestato, con particolare riguardo all'etica, sempre sentito il professionista interessato.

Art. 42.

(*Radiazione*)

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*.

*Identico*.

**Soppresso.**

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42.

(*Radiazione*)

*Identico*.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

## Art. 43.

(*Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale*)

Il dottore agronomo e il dottore forestale sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

## Art. 44.

(*Fatti costituenti reato*)

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale e sospende il procedimento.

## Art. 45.

(*Prescrizione*)

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

## Art. 46.

(*Competenza*)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

## Art. 43.

(*Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale*)

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

## Art. 44.

(*Fatti costituenti reato*)

*Identico.*

## Art. 45.

(*Prescrizione*)

*Identico.*

## Art. 46.

(*Competenza*)

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 47.

(*Apertura del procedimento disciplinare*)

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*)

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè di-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 47.

(*Apertura del procedimento disciplinare*)

*Identico.*

Art. 48.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*)

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

mostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 49.

*(Notificazione delle decisioni)*

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il Consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

*(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine)*

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale, che designa altro Ordine al cui Consiglio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 49.

*(Notificazione delle decisioni)*

*Identico.*

Art. 50.

*(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine)*

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 51.

*(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale)*

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52.

*(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione)*

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il Consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53.

*(Reiscrizione dei radiati)*

Il dottore agronomo e il dottore forestale radiati dall'albo o dall'elenco speciale possono esservi reinscritti purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 51.

*(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale)*

*Identico.*

Art. 52.

*(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione)*

Il Consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53.

*(Reiscrizione dei radiati)*

Gli iscritti radiati dall'albo possono esservi reinscritti purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Il radiato reiscritto nell'albo acquista la anzianità dalla data della iscrizione.

TITOLO VI  
IMPUGNAZIONI

Art. 54.

(*Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare*)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui agli articoli 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.

(*Poteri del Consiglio dell'ordine nazionale*)

Il Consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

*Identico.*

TITOLO VI  
IMPUGNAZIONI

Art. 54.

(*Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.

(*Poteri del Consiglio dell'ordine nazionale*)

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

In materia elettorale il Consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56.

*(Irricevibilità del ricorso)*

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57.

*(Decisione del ricorso)*

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ove ha sede l'Ordine di appartenenza dell'interessato.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 56.

*(Irricevibilità del ricorso)*

*Identico.*

Art. 57.

*(Decisione del ricorso)*

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 58.

*(Ricorso contro le decisioni  
del Consiglio dell'ordine nazionale)*

Le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Ordine, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'Ordine aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 58.

*(Ricorso contro le decisioni  
del Consiglio dell'ordine nazionale)*

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

#### TITOLO VII

##### ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

###### Art. 59.

*(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese)*

Le tariffe degli onorari costituenti minimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

###### Art. 60.

*(Restituzione di atti e documenti)*

Il dottore agronomo e il dottore forestale non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del Consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

###### Art. 61.

*(Già abilitati all'esercizio professionale)*

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abi-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

#### TITOLO VII

##### ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

###### Art. 59.

*(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese)*

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

###### Art. 60.

*(Restituzione di atti e documenti)*

Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

*Identico.*

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

###### Art. 61.

*(Già abilitati all'esercizio professionale)*

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

litante all'esercizio della professione. Analoghi diritti hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62.

*(Abrogazione di norme anteriori  
in contrasto)*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63.

*(Regolamento di esecuzione)*

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 62.

*(Abrogazione di norme anteriori  
in contrasto)*

*Identico.*

Art. 63.

*(Regolamento di esecuzione)*

*Identico.*